

**ALLEGATO 4 – MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)  
PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il Distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il Contraente lo consente (Art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I – Informazioni generali sul Distributore che entra in contatto con il Contraente**

**1. AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI – Sez. A)**

**VITO GALGANO**, telefono: **+39 348 520 6952**, indirizzo e-mail: **vito.galgano@galganospa.eu**, iscritto nel RUI – Sez. A – N° **A00014246**, in data **17/02/2009**, in qualità di Responsabile dell'Attività di Intermediazione assicurativa della **GALGANO S.P.A.**, iscritta nel RUI – Sezione A – N° **A000107929**, in data **01/06/2007**

**2. COLLABORATORE DI AGENTE (Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI – Sez. E)**

, telefono: , indirizzo e-mail: , iscritto nel RUI – Sez. E – N° , in data , in qualità Collaboratore della **GALGANO S.P.A.**, iscritta nel RUI – Sezione A – N° **A000107929**, in data **01/06/2007**.

**3. Informazioni sull'Agenzia**

Sede Legale: **Piazza IV Novembre 7 – 20124 Milano (MI)**  
Recapito Telefonico: **02 8915 4055**  
Indirizzo di posta elettronica: [comunicazioni@galganospa.eu](mailto:comunicazioni@galganospa.eu)  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [comunicazioni@galganopec.it](mailto:comunicazioni@galganopec.it)  
Sito Internet: <https://www.galganospa.com>

**4. Istituto competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta:**

IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) sul sito internet dell'Ivass (<https://www.ivass.it/>).

## **SEZIONE II – Informazioni sul modello di Distribuzione**

L'intermediario agisce in nome e per conto della Compagnia:

- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
- ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI

in qualità di:

- Agente della Compagnia;
- Collaboratore di Agenzia.

## **SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Imprese di Assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di un'Impresa di Assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di Intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

## **SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'Intermediario:

- fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
- fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'Art. 121-spesies del Codice delle Assicurazioni Private.
- fornisce consulenza su base indipendente.
- fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi.

- distribuisce in modo **esclusivo** i contratti di una o più Imprese di Assicurazione.
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, comunicando al contraente la denominazione delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- indica in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- indica le strategie di investimento proposte, inclusi gli opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.
- indica ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

#### **SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

- a. L'intermediario percepisce compenso:
- onorario corrisposto direttamente dal Cliente;
  - commissione inclusa nel premio assicurativo;
  - altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'Intermediazione effettuata;
  - combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra.
- b. Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto: € .
- c. Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza: € .
- d. Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione: € . L'informativa sui costi è fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- e. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

## **SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi**

L'Intermediario fornisce le seguenti informazioni:

- I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.
- L'Intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. Assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità.
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.

## **SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante il rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'Impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro i limiti di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto dei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'Intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di Legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra documentazione utile.

*oppure*

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'Intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'Art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in italy 6 novembre 2024, n. 215.
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

## **SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

L'Intermediario comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'Art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n° 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli Artt. 56-bis e 56-ter del Reg. Ivass n° 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'Art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n° 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo: Milano